

STATUTO

ALLIANCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LATINA LT VIA TREBBIA 7

Numero REA: LT - 197672

Codice fiscale: 02765980590

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-01-2019 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" alla racc.31.483	
	"ALLIANCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	STATUTO SOCIALE	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 Costituzione e denominazione	
	1.1 E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, la Società	
	cooperativa denominata "ALLIANCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA-	
	LE".	
	1.2 La società ha sede nel Comune di Latina, all'indirizzo	
	risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Regi-	
	stro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle Di-	
	sposizioni di Attuazione del codice civile.	
	1.3 L'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2519, pri-	
	mo comma, e dell'articolo 2365, secondo comma, ha facoltà di	
	istituire, trasferire o di sopprimere sedi secondarie, di	
	trasferire la sede sociale nel territorio nazionale e di i-	
	stituire e di sopprimere ovunque unità locali operative, an-	
	che presso terzi.	
	1.4 Il domicilio dei soci per quanto riguarda i rapporti con	
	la cooperativa sarà quello indicato nel libro dei soci. Il	
	socio è obbligato a comunicare tempestivamente alla coopera-	
	tiva le variazioni del proprio domicilio.	
	Art.2 Durata	
	2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 (tren-	

	tuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con	
	deliberazione dell'Assemblea straordinaria prima della sca-	
	denza del termine stesso.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 Scopo mutualistico	
	3.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il princi-	
	prio della mutualità prevalente senza fini di speculazione	
	privata, secondo quanto previsto dagli articoli 2512 - 2514	
	del codice civile.	
	3.2 Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire	
	è quello dell'interesse generale della comunità alla promo-	
	zione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attra-	
	verso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed	
	educativi, ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della Legge	
	381/91.	
	3.3 La Cooperativa, in quanto cooperativa sociale, si avvale	
	delle disposizioni di cui all'articolo 111-septies delle di-	
	sposizioni attuative e transitorie del codice civile.	
	3.4 La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli in-	
	teressi dei soci e lo sviluppo socio-economico e culturale	
	della comunità deve cooperare attivamente con altri enti coo-	
	perative, altre imprese e altre imprese sociali e organismi	
	del Terzo Settore su scala locale, nazionale ed internaziona-	
	le.	

	3.5 La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci	
	continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al mi-	
	glioramento delle loro condizioni economiche, sociali, pro-	
	fessionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'im-	
	presa che ne è l'oggetto. Per il raggiungimento di tale scopo	
	mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al	
	rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di	
	lavoro.	
	A tal fine, alla cooperativa si applicano, in particolare, le	
	disposizioni di cui alla L. 3 aprile 2001, n.142 di riforma	
	della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni	
	ed integrazioni.	
	3.6 I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rap-	
	porti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabili-	
	ti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto	
	del principio di parità di trattamento di cui all'articolo	
	2516 del codice civile, dagli amministratori ed approvato	
	dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze	
	previste per l'Assemblea straordinaria.	
	3.7 La Cooperativa può sempre operare anche con terzi non so-	
	ci.	
	Art. 4 Oggetto sociale	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa	

	ha come oggetto le seguenti attività svolte stabilmente o	
	temporaneamente in forma diretta e/o in appalto o convenzione	
	con Enti Pubblici o Privati in genere a favore di tutte le	
	persone in situazioni di svantaggio ed in stato di disagio	
	sociale sia temporaneo che permanente:	
	- la progettazione, il coordinamento e l'erogazione di servi-	
	zi sociali, educativi, scolastici, di animazione, di riabili-	
	tazione, di cura e vigilanza, di assistenza generica, domici-	
	liare, integrata, di sostegno, di accompagnamento e di tra-	
	sporto a favore di tutte le persone in stato di bisogno, in	
	particolare di anziani, di malati, di portatori di handicap,	
	di invalidi fisici, psichici e sensoriali, di minori, extra	
	comunitari e rifugiati politici, e di tutte le persone in	
	stato di disagio sociale temporaneo e permanente, svolti	
	presso il domicilio dell'utente oppure presso strutture resi-	
	denziali, comunità, scuole, centri diurni e di accoglienza;	
	- la progettazione, il coordinamento e l'organizzazione di	
	servizi sanitari infermieristici e di assistenza medica e	
	specialistica;	
	- la costruzione, la ristrutturazione finalizzata alla ge-	
	stione, nonché la gestione, integrale o parziale, nei limiti	
	di seguito precisati, di residenze sanitarie assistenziali,	
	case di riposo, case di cura, case albergo, case protette,	
	comunità alloggio, residenze per anziani e disabili, comunità	
	per minori, centri per l'infanzia, asili, centri diurni e di	

	riabilitazione, hospice, appartamenti assistiti, ed altre	
	strutture residenziali e semiresidenziali di tipologia simi-	
	lare con denominazioni anche diverse in quanto normate da di-	
	spositivi di legge regionali, in conto proprio ed in conto	
	terzi;	
	- l'erogazione di tutti i servizi necessari e connessi al	
	funzionamento ed alla fruizione dei servizi di cui sopra,	
	quali servizi alberghieri, di cucina e di ristorazione svolti	
	presso le strutture ed i servizi stessi, presso centri cottu-	
	ra propri o di terzi, compresi servizi di catering e di con-	
	segna pasti, servizi di pulizie generali e speciali, di la-	
	vanderia, stireria e guardaroba, di manutenzione di immobili,	
	di impianti e del verde, vigilanza, portierato, guardiania,	
	centralino, trasporti di utenti ed attrezzature, telesoccor-	
	so, teleassistenza. Quanto sopra quale attività complementari	
	dei servizi socio-assistenziali e sanitari in genere, che ri-	
	mangono attività prevalenti e caratterizzanti;	
	- il trasporto di infermi, di malati e feriti a mezzo di au-	
	toambulanze, il servizio di emergenza da effettuarsi con le	
	stesse a favore della collettività attraverso specifiche con-	
	venzioni con le centrali 118 o con le Regioni;	
	- la gestione di attività di carattere ludico, ricreativo ed	
	animativo, di turismo sociale, di organizzazione di soggiorni	
	estivi e di centri vacanza, e di gestione di informanziani ed	
	informa giovani;	

	- l'attività di formazione e di consulenza, progettazione e	
	sviluppo di sistemi per la gestione delle attività di cui so-	
	pra;	
	- l'attività di sostegno psicologico e di appoggio alle fami-	
	glie dei soggetti in stato di bisogno per favorire nella co-	
	noscenza delle problematiche e nella cura del familiare al	
	fine di una migliore integrazione sociale alla persona;	
	- attività di sensibilizzazione e di animazione della comu-	
	nità e della cittadinanza attraverso iniziative culturali,	
	convegni, seminari, corsi di formazione sulle tematiche rela-	
	tive alle persone in stato di bisogno o debolezza, servizi	
	indirizzati al miglioramento del benessere della collettività;	
	- attività di promozione di rivendicazione dell'impegno delle	
	istituzioni a favore delle persone in stato di bisogno o de-	
	bolezza e di affermazione dei loro diritti;	
	- attività di ricerca in campo sociale, in tutti gli ambiti	
	sociali e assistenziali sopra elencati in autonomia o in col-	
	laborazione con altri enti, pubblicazioni, progetti specifici.	
	Sempre ed esclusivamente ai fini del conseguimento degli sco-	
	pi sopra indicati, la Cooperativa, in via non prevalente e	
	con esclusione delle attività riservate previste dal D. Lgs.	
	385/1993, dal D. Lgs. 24.2.1998 n. 58 e di tutte le attività	
	riservate dalla legge a professionisti iscritti in appositi	
	albi, potrà effettuare tutte le operazioni mobiliari, immobi-	
	liari, commerciali, industriali e finanziarie utili al rag-	

	giungimento degli scopi sociali principali. A tal fine la Co-	
	operativa può:	
	- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi econo-	
	mici e consortili allo scopo di consolidare e sviluppare il	
	movimento cooperativo, ed agevolare gli scambi, gli approvvigi-	
	onamenti ed il credito;	
	- concedere avalli cambiari e fideiussori ed ogni e qualsiasi	
	altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare	
	l'ottenimento del credito soci;	
	- partecipare ad Enti, Società, Consorzi di Garanzia Fidi ed	
	alle organizzazioni aventi per scopo la promozione sociale o	
	il coordinamento e l'agevolazione dell'accesso al credito di	
	ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finan-	
	ziari a breve, medio ed a lungo termine, prestando le neces-	
	sarie garanzie fideiussorie;	
	- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adot-	
	tare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo	
	sviluppo ed ammodernamento aziendale ai sensi della Legge	
	31.1.1992 n. 59, ed eventuali norme modificative ed integra-	
	tive;	
	- stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci,	
	istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito	
	regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli	
	soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento	

	dell'oggetto sociale, e ciò ai sensi dell'art. 12, secondo	
	comma, lettera a), della legge 17 febbraio 1971, n. 127. Tale	
	forma di risparmio dovrà effettuarsi in conformità all'art.	
	11 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, della delibera del	
	CICR 3 marzo 1994 (pubblicata sulla G.U. n. 58 dell'11 marzo	
	1994), delle istruzioni della Banca d'Italia d'Italia (pub-	
	blicate sulla G.U. n. 289 del 12 dicembre 1994) e salve even-	
	tuali norme integrative e modificative.	
	TITOLO III	
	FUNZIONAMENTO MUTUALISTICO	
	Art. 5 Rapporto mutualistico	
	5.1 Il conferimento dell'opera dei soci ha ordinariamente	
	luogo quale concreta attuazione del rapporto sociale inter-	
	corrente con la partecipazione alla cooperativa. In ottempe-	
	ranza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare	
	alle disposizioni di cui alla Legge n. 142/2001, il conferi-	
	mento dell'opera dei soci cooperatori è disciplinato secondo	
	le norme stabilite dal regolamento interno, ivi comprese la	
	forma subordinata, la forma autonoma o professionale, la for-	
	ma della collaborazione nonché ogni altra forma consentita	
	dalla legislazione vigente. In tali casi il regolamento in-	
	terno dovrà stabilire una specifica disciplina e remunerazio-	
	ne per ciascuna forma di prestazione dell'attività lavorativa	
	da parte dei soci.	
	5.2 Tenuto conto della prevalente natura sociale del rapporto	

	instaurato tra il socio lavoratore e la cooperativa, nonché	
	della preminenza dei risultati economici e dell'andamento ge-	
	stionale ed, economico della cooperativa stessa, la remunera-	
	zione delle prestazioni dei soci dovrà quindi essere compati-	
	bile con le risultanze del bilancio ed eventualmente compen-	
	sata.	
	Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'eser-	
	cizio sociale sarà pertanto rapportato alla quantità ed alla	
	qualità delle effettive prestazioni di lavoro degli stessi	
	conferite alla cooperativa secondo i criteri fissati dallo	
	specifico regolamento interno, approvato dall'assemblea dei	
	soci ai sensi del presente statuto, che disciplinerà le moda-	
	lità di prestazione delle attività lavorative secondo quanto	
	previsto dalle vigenti disposizioni di legge.	
	Il trattamento economico corrisposto ai soci lavoratori du-	
	rante l'esercizio, anche in conformità al regolamento interno	
	adottato, potrà essere quindi integrato nel corso ovvero al	
	termine dell'esercizio stesso mediante il ristorno dell'avan-	
	zo o del disavanzo della gestione mutualistica che saranno	
	determinati al netto di tutti i costi e gli oneri di compe-	
	tenza, ivi compresi gli ammortamenti e gli oneri finanziari.	
	TITOLO IV	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 6 Soci cooperatori ordinari	
	6.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferio-	

	re al minimo stabilito dalla legge.	
	6.2 Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la	
	capacità di agire e che abbiano maturato o che intendano ma-	
	turare una capacità professionale nei settori di cui all'og-	
	getto delle cooperativa o che comunque possano collaborare al	
	raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavo-	
	rativa o professionale.	
	6.3 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivi	
	dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del	
	socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione	
	deve essere coerente con la capacità economica della coopera-	
	tiva di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione	
	alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	6.4 In deroga a quanto precede, così come previsto dall'arti-	
	colo 14 della Legge n. 59/1992 possono essere ammessi come	
	soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in	
	numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'im-	
	presa sociale.	
	6.5 Nel rispetto dei divieti imposti dall'articolo 4, comma	
	3, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, possono essere ammesse	
	altresì come soci finanziatori persone giuridiche i cui scopi	
	o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della co-	
	operativa o soggette alla direzione o al controllo di altre	
	società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto	
	con quelli della cooperativa.	

	6.6 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano	
	in proprio imprese identiche o partecipano a società che, se-	
	condo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino,	
	per l'attività svolta, in effettiva concorrenza o in contra-	
	sto con la Cooperativa.	
	Art. 7 Categoria speciale di soci operatori	
	7.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previ-	
	sti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori (an-	
	che sprovvisti dei requisiti di cui all'articolo 6) in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) - alla loro formazione professionale;	
	b) - al loro inserimento nell'impresa.	
	7.2 Nel caso in cui alla lettera a) del comma 1, l'organo am-	
	ministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che debbano completare o integrare la loro formazione	
	professionale in ragione del perseguimento degli scopi socia-	
	li ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lun-	
	go periodo della cooperativa.	
	Al momento dell'ammissione, l'organo amministrativo stabili-	
	sce il termine, comunque non superiore a 5 anni, trascorso il	
	quale il nuovo socio sarà ammesso a godere i diritti che	
	spettano agli altri soci operatori.	
	7.3 Nel caso in cui alla lettera b) del comma 1, l'organo am-	
	ministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmen-	

	te, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in	
	coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della coo-	
	perativa.	
	7.4 La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento, sta-	
	bilisce:	
	a) - la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	b) - i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'as-	
	setto produttivo della cooperativa;	
	c) - le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al	
	momento dell'ammissione.	
	7.5 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dal presente statuto anche in misura inferiore ai Soci ordi-	
	nari, in relazione ai costi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non	
	spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di	
	aumento del capitale sociale.	
	7.6 Il socio appartenente alla categoria speciale ha il di-	
	ritto di voto solo nelle deliberazioni relative alle assem-	
	blee ordinarie eccezion fatta per le deliberazioni di nomina	
	delle cariche sociali. Il socio appartenente alla categoria	
	dei soci speciali non può rappresentare altri soci.	
	7.7 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria spe-	

	ciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero	
	totale dei soci cooperatori.	
	7.8 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa.	
	7.9 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo	
	13 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno. Il recesso ha effetto tanto con ri-	
	guardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, dal-	
	la comunicazione del provvedimento di accoglimento della do-	
	manda.	
	7.10 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'ar-	
	ticolo 14 del presente statuto e dalla legge in generale:	
	a) - nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza	
	dei doveri inerenti la formazione;	
	b) - nel caso di interesse nell'inserimento dell'impresa:	
	l'inopportunità sotto il profilo economico, organizzativo e	
	finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza	
	dei doveri di leale collaborazione con la compagine societa-	
	ria; il mancato adeguamento agli standard produttivi. Verifi-	
	catasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla	
	speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo ammini-	
	strativo anche prima del termine fissato al momento della sua	
	ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.	

	7.11 Alla data di scadenza del periodo di formazione, od in-	
	serimento, che no potrà avere una durata superiore a cinque	
	anni, il socio speciale, qualora intenda essere ammesso a go-	
	dere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari,	
	deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto	
	periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve	
	verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 8	
	del presente statuto. Il socio speciale è ammesso a godere	
	dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condi-	
	zione che, come previsto dal regolamento interno della coope-	
	rativa e della delibera di ammissione, abbia rispettato i do-	
	veri inerenti la formazione professionale, conseguendo i li-	
	velli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero ab-	
	bia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività e-	
	conomica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimen-	
	to nell'organizzazione aziendale.	
	7.12 La deliberazione di ammissione a socio cooperatore ordi-	
	nario deve essere comunicata all'interessato e annotata a cu-	
	ra degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di manca-	
	to accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (ses-	
	santa) giorni dal ricevimento della domanda, notificare	
	all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art. 8 Domanda di ammissione	
	8.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contene-	

	re, se trattasi di persona fisica:	
	a) - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita e codice fiscale;	
	b) - l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere,	
	il quale non dovrà essere inferiore al limite minimo fissato	
	dalla legge; il numero delle azioni da sottoscrivere è disci-	
	plinato dal successivo art. 9;	
	c) - la qualifica di socio cooperatore che intende rivestire;	
	d) - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmen-	
	te il presente statuto, il regolamento interno e di attenersi	
	alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) - la dichiarazione di accettazione della clausola compro-	
	missoria prevista dal presente statuto, e contenuta nell'ar-	
	ticolo 64;	
	f) - ogni altra notizia richiesta dall'Organo amministrativo	
	ai fini del coordinamento con le finalità mutualistiche del	
	presente statuto.	
	8.2 Se trattasi di persone giuridiche, ammissibili solo in	
	qualità di soci sovventori ed a condizione che nei loro sta-	
	tuti sia previsto quanto disciplinato dall'art. 11 della	
	L.381/91, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c)	
	ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione	
	dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) - la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridi-	
	ca e la sede legale, l'ubicazione dell'attività, il numero di	

	codice fiscale e di partita IVA;	
	b) - la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato	
	la domanda;	
	c) - la qualità della persona che sottoscrive la domanda, che	
	dovrà essere il rappresentate legale della stessa.	
	8.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante	
	socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elenca-	
	ti al fine di meglio identificare i requisiti previsti dai	
	precedenti articoli 6 e 7.	
	8.4 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requi-	
	siti di cui ai precedenti articoli 6 e 7, delibera sulla do-	
	manda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	8.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	
	libro soci.	
	8.6 L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammis-	
	sione e comunicarle agli interessati. Qualora la domanda di	
	ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha	
	proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta)	
	giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'i-	
	stanza si pronunci l'Assemblea dei soci, la quale delibera	
	sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in	
	occasione della successiva convocazione. Nel caso di delibe-	

	razione difforme da quella dell'organo amministrativo,	
	quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assem-	
	blea, con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dal-	
	la data dell'assemblea stessa.	
	8.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	Art. 9 Conferimenti e azioni dei soci cooperatori	
	9.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad og-	
	getto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati	
	da azioni nominative del valore di euro 51,64 (cinquantuno	
	virgola sessantaquattro).	
	9.2 Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni	
	pari a dieci, fatta eccezione per i soci volontari, che pos-	
	sono sottoscrivere anche una sola azione, ed i soci di cui al	
	precedente articolo 7.4, per i quali si rimanda allo specifi-	
	co regolamento interno.	
	9.3 Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non	
	possono essere superiori ai limiti di legge.	
	9.4 Ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile viene e-	
	sclusa l'emissione dei titoli azionari.	
	Art. 10 Vincoli sulle azioni e loro alienazione	
	10.1 Le azioni sono sempre nominative non possono essere sot-	
	toposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con	

	effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli ammini-	
	stratori.	
	10.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le pro-	
	prie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con	
	lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquiren-	
	te, le indicazioni relativamente ai requisiti.	
	Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazio-	
	ne, la cessione può essere effettuata esclusivamente per	
	l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.	
	10.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione de-	
	ve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è	
	libero di trasferire la propria partecipazione e la Società	
	deve iscrivere nel libro dei Soci l'acquirente che abbia i	
	requisiti previsti per divenire socio.	
	10.4 Il provvedimento che nega l'autorizzazione deve essere	
	motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione	
	al Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 64.	
	Articolo 11 Obbligo del socio	
	11.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati a:	
	a) - al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	

	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle	
	spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-	
	gli Amministratori;	
	b) - all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) - a partecipare all'attività sociale per la sua intera du-	
	rata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal	
	presente statuto per la perdita della qualità di socio;	
	d) - a contribuire alle spese di gestione e di amministrazio-	
	ne in rapporto ai servizi goduti e conformemente alle deci-	
	sioni assunte dagli organi sociali competenti;	
	e) - a non svolgere attività concorrente con quella della co-	
	operativa;	
	f) - a non essere soci in altre società, anche cooperative, o	
	consorzi che esercitino un'attività concorrente con quella	
	della cooperativa, salva la preventiva autorizzazione da par-	
	te del Consiglio di Amministrazione.	
	11.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 12 Perdita della qualità di socio	

	12.1 La qualità di socio si perde:	
	a) - per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;	
	b) - per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è persona diversa da quella fisica.	
	Art. 13 Recesso del socio	
	13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) - che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) - che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) - per altri gravi comprovati motivi;	
	d) - il cui rapporto di lavoro subordinato, autonomo, o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo.	
	13.2 Il recesso non può essere parziale.	
	13.3 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata da comunicare alla società.	
	13.4 Spetta all'Organo Amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della società. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che può proporre opposizione innanzi al Collegio arbitrale di cui al successivo articolo 64 entro	

	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	13.5 Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rappor-	
	to sociale che mutualistico dalla comunicazione del provvedi-	
	mento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutuali-	
	stici tra socio e Società, a discrezione dell'Organo Ammini-	
	strativo e su espressa richiesta dell'interessato, il recesso	
	potrà avere effetto con la chiusura dell'esercizio in corso.	
	Art. 14 Esclusione	
	14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Ammini-	
	strativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei con-	
	fronti del socio:	
	a) - che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o comun-	
	que non sia più in grado di concorrere al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali e non abbia prodotto la richiesta di reces-	
	so di cui all'articolo precedente;	
	b) - che non osservi il presente statuto, i regolamenti so-	
	ciali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o	
	dagli organi sociali;	
	c) - che previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versa-	
	mento del valore delle quote sottoscritte e dei pagamenti di	
	somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	d) - che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o	
	comunque contraria agli interessi sociali con la Cooperativa;	
	e) - che violi i principi di correttezza e buona fede nello	

	svolgimento del rapporto sociale, nel rapporto mutualistico e	
	nei rapporti in generale con la società;	
	f) - che non adempia, senza giustificato motivo e previa in-	
	timazione dell'organo amministrativo, agli obblighi assunti a	
	qualunque titolo verso la cooperativa;	
	g) - che danneggi moralmente o materialmente la società o fo-	
	menti dissidi o disordini fra i soci.	
	L'Organo Amministrativo potrà, preventivamente all'adozione	
	della delibera di esclusione, invitare il socio, a mezzo let-	
	tera raccomanda, a regolarizzare la sua situazione od a ri-	
	muovere le cause di inadempimento, fissando un termine per la	
	regolarizzazione o per la rimozione delle cause di inadempi-	
	mento. In tali casi, trascorso il termine fissato, l'Organo	
	Amministrativo, riscontrata la permanenza dell'irregolarità o	
	dell'inadempimento, potrà deliberare l'esclusione del socio.	
	14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può pro-	
	porre opposizione al Collegio Arbitrale di cui al successivo	
	articolo 64 entro sessanta giorni dal ricevimento della comu-	
	nicazione.	
	14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori. Lo scioglimento	
	del rapporto sociale per esclusione determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Art. 15 Liquidazione	
	15.1 I soci receduti od esclusi e gli eredi o legatari,	

	nonché i soci diversi da persona fisica in stato di sciogli-	
	mento, hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni	
	interamente liberate, la cui liquidazione avrà luogo sulla	
	base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa opera-	
	tivo.	
	15.2 La liquidazione comprende il rimborso delle azioni per	
	l'importo effettivamente versato, eventualmente rivalutato a	
	norma di legge e del presente statuto, oppure, in presenza di	
	perdite, nella minor somma risultante dal bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale si verifica lo scioglimento dal rapporto so-	
	ciale.	
	La richiesta di rimborso dovrà essere effettuata a mezzo let-	
	tera raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la	
	frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'artico-	
	lo 2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli inte-	
	ressi legali, può essere corrisposta in più rate entro un	
	termine massimo di cinque anni.	
	Art. 16 Morte del socio - scioglimento di socio diverso da	
	persona fisica	
	16.1 In caso di morte del socio il rapporto sociale e mutua-	
	listico si sciolgono. Gli eredi o legatari del socio defunto	
	hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamen-	

	te liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le	
	modalità di cui al precedente articolo 15.	
	16.2 Gli eredi e i legatari del socio deceduto dovranno pre-	
	sentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capi-	
	tale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazio-	
	ne, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	16.3 Gli eredi o i legatari, entro un anno dalla data del de-	
	cesso, dovranno indicare quello di loro che li rappresenterà	
	di fronte alla società. In difetto di tale designazione si	
	applica l'articolo 2347, secondo e terzo comma, del codice	
	civile.	
	16.4 Nel caso di scioglimento del socio persona giuridica o	
	comunque diverso da persona fisica, i liquidatori hanno di-	
	ritto di chiedere e di ottenere dalla cooperativa la restitui-	
	zione delle azioni sottoscritte e liberate con le modalità e	
	nella misura stabilite dall'articolo 15.	
	Art. 17 Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati	
	17.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cin-	
	que) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è dive-	
	nuto operativo. Il valore delle azioni per le quali sarà ri-	
	chiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con	

	deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	17.2 I soci per i motivi indicati nell'articolo 14.1, lettere	
	b), c), d), e), f) e g) oltre al risarcimento dei danni ed al	
	pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regola-	
	mento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione	
	calcolata come sopra.	
	17.3 La Cooperativa può in ogni caso compensare il debito de-	
	rivante dal rimborso delle azioni, o dal pagamento della pre-	
	stazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, il credito	
	derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da	
	risarcimento danni o da prestazioni fornite anche di fuori	
	dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile, nonché	
	qualunque credito vantato dalla cooperativa nei confronti del	
	socio cessato per qualsivoglia motivo.	
	17.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione han-	
	no avuto effetto.	
	17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto asso-	
	ciativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio u-	
	scente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevu-	
	to. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsa-	
	bili verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO V	
	SOCI VOLONTARI	

	Art. 18 Requisiti	
	18.1 Ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 381/1991 e del-	
	l'articolo 13 del D.Lgs. del 3 luglio 2017, n.112, possono	
	essere ammessi come soci volontari coloro che intendono pre-	
	stare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della	
	cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi so-	
	ciali della medesima.	
	18.2 La percentuale massima di soci volontari sul totale dei	
	soci sarà del 50% (cinquanta per cento), come richiesto dalla	
	normativa in materia di cooperative sociali.	
	Art. 19 Domanda di ammissione	
	19.1 Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari	
	della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda conte-	
	nete:	
	- l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nasci-	
	ta, residenza e codice fiscale;	
	- la dichiarazione di conoscere, accettare ed attenersi al	
	presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazio-	
	ni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	- il numero delle azioni che intendono sottoscrivere, in	
	misura comunque non inferiore a 1 (una) né superiore al limi-	
	te massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;	
	- la precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili,	
	a titolo gratuito, per la Cooperativa.	
	19.2 Sull'accettazione della domanda è competente a decidere	

	l'Organo Amministrativo, che provvede all'annotazione	
	nell'apposita sezione del libro dei soci.	
	19.3 In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere	
	coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli	
	interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività	
	di lavoro da questi prestata.	
	Art. 20 Obbligo del socio volontario	
	20.1 Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente	
	articolo 11; l'obbligo di prestare la propria attività di la-	
	voro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperati-	
	va ed agli impegni assunti verso la medesima, così come pre-	
	visto dal regolamento interno.	
	20.2 Egli potrà accettare recedere dalla Cooperativa in qual-	
	siasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera	
	raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese,	
	e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima	
	nei casi previsti dal precedente articolo 14, compatibilmente	
	con la particolare natura del suo rapporto sociale.	
	20.3 Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra	
	la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclu-	
	sione si verificano negli stessi termini previsti per i soci	
	cooperatori.	
	TITOLO VI	
	SOCI FINANZIATORI	
	Capo I - Disciplina di riferimento	

	Art. 21 Norme Applicabili	
	21.1 Oltre ai soci cooperatori di cui al Titolo IV del pre-	
	sente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	finanziatori, di cui all'articolo 2526 del codice civile.	
	21.2 Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori di-	
	sciplinati dall'articolo 4 della Legge n.59/1992, nonché gli	
	azionisti di partecipazione cooperativa di cui agli articoli	
	5 e 6 della stessa legge.	
	21.3 Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Ti-	
	tolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni det-	
	tate a proposito dei soci cooperatori ordinari, in quanto	
	compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le	
	disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause	
	di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.	
	Capo II - Soci sovventori	
	Art. 22 Soci sovventori	
	22.1 Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deli-	
	berazione dell'Organo amministrativo i fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento a-	
	ziendale di cui all'articolo 4 della Legge 59/1992, al fine	
	di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la rea-	
	lizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovven-	
	tori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti	
	previsti dalle leggi vigenti.	
	Art. 23 Conferimento e azioni dei soci sovventori	

	23.1 I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una	
	specificata sezione del capitale sociale denominata Fondo per	
	il potenziamento aziendale.	
	23.2 I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in	
	natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative	
	trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola	
	zero). Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di a-	
	zioni pari a dieci.	
	23.3 La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi	
	dell'articolo 2346 del codice civile.	
	Art. 24 Alienazione delle azioni dei soci sovventori	
	24.1 Le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscrit-	
	te e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo	
	Amministrativo. Il socio che intenda trasferire le azioni de-	
	ve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquiren-	
	te e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessan-	
	ta) giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	24.2 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Ammi-	
	nistratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in	
	manca, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Art. 25 Deliberazione di emissione	
	25.1 L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori	
	deve essere disciplinata con deliberazione dell'Organo ammi-	
	nistrativo, con la quale devono essere stabiliti:	

	a) - l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) - l'eventuale esclusione o limitazione, motivata	
	dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci	
	cooperatori sulle azioni emesse;	
	c) - il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) - i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e	
	gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restan-	
	do che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previ-	
	sto per i soci ordinari;	
	e) - i diritti patrimoniali in caso di recesso;	
	f) - modalità di emissione dei titoli.	
	Art. 26 Recesso dei soci sovventori	
	26.1 Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del Codi-	
	ce Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta	
	qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferi-	
	mento stabilito dall'organo amministrativo in sede di emis-	
	sione delle azioni a norma del precedente articolo.	
	26.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni con-	
	cernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibi-	
	lità previste per i soci cooperatori.	
	Capo III Azioni di partecipazione cooperativa	
	Art. 27 Azioni di partecipazione cooperativa	
	27.1 Con deliberazione dell'Organo Amministrativo, la Coope-	
	rativa può adottare procedure di programmazione pluriennale	

	finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, se-	
	condo quanto stabilito dall'articolo 5 della legge n.	
	59/1992, In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di	
	partecipazione cooperative, anche al portatore se interamente	
	liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ri-	
	partizioni degli utili.	
	27.2 L'Organo amministrativo, in sede di delibera di emissio-	
	ne delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:	
	a) - l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei	
	limiti sopra indicati;	
	b) - la durata delle azioni, in relazione ai programmi plu-	
	riennali;	
	c) - i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azio-	
	ni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento	
	delle azioni eventualmente rimaste inoprate.	
	27.3 Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere	
	emesse per un ammontare non superiore al valore contabile	
	delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante	
	dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Mini-	
	stero dello Sviluppo Economico o presso altro ente competen-	
	te. Il valore di ciascuna azione è di euro 500,00 (cinquecen-	
	to virgola zero).	
	27.4 Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere	
	offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai la-	
	voratori dipendenti della Cooperativa.	

	27.5 Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa	
	spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 (due) punti	
	rispetto a quella dei soci cooperatori.	
	27.6 All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di	
	partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel	
	rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore	
	nominale.	
	27.7 La riduzione del capitale sociale in conseguenza di per-	
	dite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni	
	di partecipazione cooperativa, se non per la parte della per-	
	dita che eccede il valore nominale complessivo delle altre a-	
	zioni.	
	27.8 I possessori di azioni di partecipazione cooperativa,	
	sono obbligati:	
	a) - al versamento degli importi sottoscritti, secondo le mo-	
	dalità nei termini previsti in sede di emissione;	
	b) - all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni,	
	limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	Art. 28 Recesso	
	28.1 Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il	
	diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine mi-	
	nimo di durata delle azioni stabilito in sede di emissione	
	delle azioni medesime.	
	Capo IV - Strumenti finanziari partecipativi	
	Art. 29 Strumenti finanziari partecipativi	

	29.1 Possono essere ammessi come soci finanziatori della Coo-	
	perativa, ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile, i	
	sottoscrittori di altri strumenti finanziari, oltre a quelli	
	previsti dagli articoli 4,5, e 6 della legge n. 59/1992 e di	
	cui al precedente Capi II e III.	
	Art. 30 Conferimento e azioni dei soci finanziatori	
	30.1 I conferimenti dei soci finanziatori, i cui al presente	
	Capo, sono imputati ad una specifica sezione: del capitale	
	sociale della Cooperativa.	
	30.2 I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in	
	natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative	
	trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola	
	zero).	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari	
	a uno.	
	Art. 31 Modalità di emissioni delle azioni	
	31.1 L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori,	
	di cui al presente Capo, deve essere disciplinata con delibe-	
	razione dell'Organo Amministrativo, con la quale devono esse-	
	re stabiliti: l'importo complessivo dell'emissione; le moda-	
	lità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azio-	
	ni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad e-	
	scludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto pre-	
	visto dagli articoli 2524 e 2441 del codice civile e in con-	
	siderazione dei limiti disposti per i soci cooperatori dalle	

	lettere b) e c) dell'articolo 2514 del codice civile, auto-	
	rizzazione che dovrà essere specificata su proposta motivata	
	degli amministratori stessi.	
	31.2 Ai soci finanziatori, ai sensi dell'articolo 2526 del	
	codice civile, è attribuito un numero di voti proporzionale	
	al numero delle azioni sottoscritte; i voti non devono supe-	
	rare il terzo dei voti spettante all'insieme dei soci presen-	
	ti o rappresentati in ciascuna assemblea.	
	Art. 32 Diritti patrimoniali	
	32.1 Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella	
	ripartizione degli utili nella misura stabilita dall'organo	
	amministrativo. Qualora sia attribuito, il privilegio deve	
	essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida	
	di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.	
	32.2 La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci coo-	
	peratori, in qualità di soci finanziatori, non può essere su-	
	periore a due punti rispetto al limite previsto per i divi-	
	dendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 del codice civile.	
	32.3 La delibera di emissione può stabilire in favore delle	
	azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di	
	parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in mi-	
	sura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai so-	
	ci finanziatori medesimi e patrimonio netto.	
	32.4 La riduzione del capitale sociale in conseguenza di per-	
	dite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni	

	dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che ec-	
	cede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci co-	
	operatori.	
	32.5 In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di	
	socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso	
	del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci operatori,	
	per il loro interno valore.	
	Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà	
	conto sia del valore nominale, sia della quota parte di ri-	
	serve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.	
	Art. 33 Recesso dei soci finanziatori	
	33.1 Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del codi-	
	ce civile, ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta	
	quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere	
	dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i ca-	
	si previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle	
	azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabi-	
	lire un periodo maggiore.	
	33.2 In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso	
	delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste	
	dall'articolo 2437-bis e seguenti del codice civile, per un	
	importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte	
	di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la ri-	
	serva da sovrapprezzo.	
	TITOLO VII	

	AZIONI	
	Art. 34 Capitale sociale	
	34.1 Il capitale sociale della cooperativa è variabile ed è	
	formato:	
	- da un numero illimitato di azioni sociale nominative del	
	valore nominale ciascuna di euro 51,64 (cinquantuno virgola	
	sessantaquattro), detenute dai soci cooperatori;	
	- dagli altri strumenti finanziari partecipativi rappresenta-	
	ti da azioni nominative trasferibili del valore nominale di	
	euro 500,00 (cinquecento virgola zero) detenute dai soci fi-	
	nanziatori e attuati dalla cooperativa ai sensi di legge e	
	del presente statuto.	
	34.2 I limiti di partecipazione al capitale sociale non si	
	applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di	
	crediti e ai conferimenti effettuati dai soci diversi dalle	
	persone fisiche, dai soci sovventori e dai sottoscrittori de-	
	gli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazio-	
	ne. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società	
	con il suo patrimonio.	
	Art. 35 Azioni	
	35.1 Le azioni sono sempre nominative, e sono soggette ai	
	vincoli di cui all'articolo 10 dello statuto. Le azioni e-	
	messe a favore dei soci finanziatori e dei soci sovventori a	
	fronte della costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnolo-	
	gico e dai fondi per la ristrutturazione o il potenziamento	

	aziendale di cui all'articolo 4 della Legge n.59/1992, sono	
	nominative e liberamente trasferibili.	
	TITOLO VIII	
	OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI	
	Art. 36 Obbligazioni	
	36.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata	
	dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazio-	
	ni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.	
	36.2 L'assemblea straordinaria, con apposita delibera adotta-	
	ta in sede straordinaria, può attribuire all'organo ammini-	
	strativo la facoltà di emettere in una o più volte obbliga-	
	zioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il	
	periodo massimo di cinque anni dalla data di deliberazione,	
	esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il dirit-	
	to di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre ob-	
	bligazioni convertibili.	
	36.3 Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione	
	VII, capo V, del Libro V del codice civile.	
	Art. 37 strumenti finanziari non partecipativi	
	37.1 La cooperativa può emettere strumenti finanziari non	
	partecipativi, diversi dalle obbligazioni, forniti di speci-	
	fici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi,	
	escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci e	
	ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche	
	di opera o servizi.	

	37.2 L'emissione di strumenti finanziari è deliberata	
	dall'Organo amministrativo; che approva pure il regolamento	
	che stabilisce:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei ti-	
	toli emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le modalità di collocamento e di circolazione dei titoli;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità	
	di corresponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	37.3 All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al rela-	
	tivo rappresentante comune nonché alle assemblee speciali de-	
	gli altri portatori di strumenti finanziari si applica quanto	
	previsto dalle norme di legge ed in particolare dall'articolo	
	2541 del codice civile.	
	TITOLO IX	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 38 Elementi costitutivi	
	38.1 Il patrimonio delle Cooperativa è costituito:	
	a) - dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) - dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;	
	2) - dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, con-	
	fluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	3) - dai conferimenti effettuati dagli azionisti di parteci-	
	pazione cooperativa;	
	4) - dai conferimenti effettuati dagli altri soci finanziato-	

	ri;	
	b) - dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	di cui all'articolo 39 e con il valore delle azioni eventual-	
	mente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi	
	di soci deceduti;	
	c) - dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 11;	
	d) - dalla riserva straordinaria;	
	e) - dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziato-	
	ri) formate ai sensi dell'articolo 39;	
	f) - da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o pre-	
	vista per legge.	
	38.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la coope-	
	rativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel	
	limite delle azioni sottoscritte.	
	38.3 Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere	
	c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono	
	essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della	
	cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Art. 39 Bilancio di esercizio	
	39.1 L'esercizio sociale va dal giorno primo gennaio al gior-	
	no trentuno dicembre di ogni anno.	
	39.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministra-	
	tivo provvede alla redazione del progetto di bilancio, corre-	
	dandolo, se del caso, con la relazione sulla gestione che	

	dovrà contenere:	
	- le indicazioni di rispetto della mutualità prevalente;	
	- le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci, a norma dell'articolo 2528 del	
	codice civile;	
	- l'indicazione specifica dei criteri seguiti nella ge-	
	stione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico,	
	a norma dell'articolo 2545 del codice civile;	
	- i dati relativi all'attività svolta con i soci, a norma	
	dell'articolo 2545-sexies del codice civile;	
	- oltre altra indicazione richiesta da norme di legge.	
	39.3 L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla de-	
	stinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) - a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al 30% (trenta per cento);	
	b) - al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazioni di cui all'articolo 11 della legge 31 gen-	
	naio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge;	
	c) - ricorrendone i presupposti, un'eventuale quota a titolo	
	di ristorno anche mediante emissione di nuove azioni, in de-	
	roga a quanto previsto dall'articolo 2525 codice civile;	
	d) - ad eventuale remunerazione del capitale sociale effetti-	
	vamente versato dai soci cooperatori in misura non superiore	
	al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento	
	dei requisiti mutualistici e al fine di garantire il godimen-	

	to delle agevolazioni tributarie;	
	e) - ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei li-	
	miti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge	
	31 gennaio 1992, n. 59;	
	f) - un'eventuale quota per finalità di pubblica utilità o	
	per iniziative aventi finalità sociali;	
	g) - ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finan-	
	ziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione	
	cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal	
	presente statuto;	
	h) - la restante parte a riserva straordinaria.	
	L'assemblea può sempre deliberare, in deroga alle precedenti	
	disposizioni, che la totalità degli utili netti di bilancio	
	venga devoluta al fondo di riserva legale indivisibile, de-	
	tratta la sola quota di cui alla precedente lettera b).	
	I ristorni saranno ripartiti tra i soci operatori, in pro-	
	porzione alla quantità e alla qualità degli scambi mutuali-	
	stici, secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento in-	
	terno approvato ai sensi del successivo articolo 67.	
	Il dividendo ai soci operatori potrà essere deliberato nel	
	solo caso in cui il rapporto tra patrimonio netto e comples-	
	sivo indebitamento della società sia superiore ad un quarto.	
	E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci operatori in misura supe-	
	riore a due punti percentuali in più rispetto al limite mas-	

	simo consentito dalla legislazione vigente per garantire il	
	godimento delle agevolazioni tributarie.	
	Il dividendo ai soci sovventori potrà essere deliberato in	
	misura non superiore a due punti percentuali in più rispetto	
	a quello stabilito per i soci cooperatori.	
	Art. 39-bis Bilancio sociale	
	La società cooperativa, quale impresa sociale di diritto ai	
	sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, provvederà a deposi-	
	tare presso il Registro delle Imprese ed a pubblicare nel	
	proprio sito internet il bilancio sociale redatto dall'organo	
	amministrativo secondo le linee guida adottate con decreto	
	del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.	
	TITOLO X	
	ASSEMBLEA DEI SOCI E ASEMBLEE SPECIALI	
	Art. 40 Qualificazione e competenze	
	40.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di leg-	
	ge.	
	L'Assemblea ordinaria:	
	a) - approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) - procede alla nomina degli Amministratori, previa deter-	
	minazione del numero;	
	c) - procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presi-	
	dente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto	
	deputato al controllo contabile;	
	d) - determina la misura dei compensi da corrispondere agli	

	Amministratori ed ai Sindaci;	
	e) - approva i regolamenti interni;	
	f) - delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	g) - approva gli statuti di attuazione dei programmi plurienna-	
	li per lo sviluppo o l'ammodernamento aziendale;	
	h) - delibera l'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	i) - delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	L'assemblea ordinaria si riunisce inoltre ogni qualvolta il	
	Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia	
	fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie	
	da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei	
	soci.	
	Qualora siano stati emessi strumenti finanziari privi di di-	
	ritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria è	
	disciplinata dall'articolo 2541 del codice civile.	
	40.3 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:	
	a) - le modifiche dello statuto, salvo quanto delegato dal	
	presente statuto all'organo amministrativo;	
	b) - la proroga della società;	
	c) - il cambiamento dell'oggetto sociale;	
	d) - lo scioglimento anticipato;	
	e) - la nomina, la sostituzione e la determinazione dei pote-	
	ri dei liquidatori;	

	f) - le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal	
	presente statuto.	
	Art. 41 Convocazione dell'assemblea	
	41.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo ammini-	
	strativo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del	
	bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale. Quando ricorrono le ipotesi di cui all'ar-	
	ticolo 2364, secondo comma, del codice civile, l'assemblea	
	annuale potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	41.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune	
	in cui è posta la sede sociale.	
	41.3 L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è convoca-	
	ta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su delibe-	
	ra del Consiglio di Amministrazione.	
	41.4 La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che	
	straordinaria, sarà effettuata mediante avviso scritto da af-	
	figgersi nei locali della sede sociale e delle sedi periferi-	
	che e da comunicare a mezzo lettera ai soci nonché e-mail con	
	posta certificata, agli amministratori ed ai membri del Col-	
	legio Sindacale almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fis-	
	sato per l'adunanza.	
	41.5 In aggiunta a quanto sopra, è ammessa la convocazione	
	con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repub-	
	blica o su uno dei seguenti quotidiani nazionali: Il Sole 24	

	Ore, Il Corriere della Sera, Italia Oggi, Il Messaggero, al-	
	meno 10 (dieci) giorni di quello fissato per l'assemblea.	
	41.6 l'avviso di convocazione dovrà indicare l'elenco degli	
	argomenti da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adu-	
	nanza nonché la data dell'eventuale seconda convocazione, che	
	non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.	
	41.7 Il Consiglio di Amministrazione, a sua discrezione ed in	
	aggiunta a quella obbligatoria nel comma 41.4 potrà usare	
	qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffon-	
	dere tra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.	
	Art. 42 Assemblee di seconda ed ulteriore convocazione	
	42.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una	
	data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui	
	nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente	
	costituita.	
	42.2 Le assemblee in seconda od ulteriore convocazione devono	
	svolgarsi entro trenta giorni dalla data indicata nella con-	
	vocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di	
	convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per	
	l'assemblea successiva alla seconda.	
	42.3 L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il	
	medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.	
	Art. 43 Assemblea totalitaria	
	43.1 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si repu-	
	ta regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rap-	

	presentato l'intero capitale sociale ed a esse partecipa la	
	maggioranza dell'organo amministrativo e di controllo.	
	43.2 Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere	
	data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai	
	componenti dell'organo amministrativo e di controllo non pre-	
	senti.	
	Art. 44 Assemblea ordinaria: determinazioni dei quorum	
	44.1 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolar-	
	mente costituita quando siano presenti o rappresentati la	
	metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda ed in ogni ulteriore convocazione l'Assemblea or-	
	dinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei	
	soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	44.2 L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda ed in ogni ul-	
	teriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei vo-	
	ti dei soci presenti e rappresentati ed aventi diritto al vo-	
	to, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 45 Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum	
	45.1 In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è rego-	
	larmente costituita quando siano presenti o rappresentati la	
	metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	45.2 In seconda ed in ogni ulteriore convocazione l'Assemblea	
	straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il nu-	
	mero dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	45.3 L'Assemblea straordinaria, in prima, seconda e in ogni	

	ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei	
	voti presenti e rappresentati ed aventi diritto al voto, su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 46 Diritto al voto	
	46.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risul-	
	tano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) gior-	
	ni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sotto-	
	scritte.	
	46.2 Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo vo-	
	to, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	46.3 A ciascun socio sovventore non possono essere attribuiti	
	più di cinque voti.	
	46.4 Ai soci persone giuridiche, in qualità di soci finanzia-	
	tori di cui all'articolo 6.5., è possibile attribuire più vo-	
	ti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della	
	quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i	
	criteri stabiliti da un apposito regolamento.	
	46.5 Ai soci finanziatori sottoscrittori di strumenti finan-	
	ziari partecipativi rappresentati da azioni nominative, ai	
	sensi dell'articolo 2526 del codice civile, è attribuito un	
	numero di voti proporzionale al numero delle azioni sotto-	
	scritte; i voti non devono superare il terzo dei voti spet-	
	tanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in cia-	
	scuna assemblea. Qualora per qualunque motivo si superi tale	
	limite i voti di soci finanziatori saranno ricondotti automa-	

	ticamente entro la misura consentita applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo di voti ad esse attribuiti per legge e il numero di voti	
	da essi portati.	
	46.6 Ai soci cooperatori sottoscrittori di strumenti finan-	
	ziari partecipativi vengono attribuiti un numero di voti con	
	le stesse limitazioni previste per i soci finanziatori.	
	Art. 47 Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe	
	47.1 I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante	
	delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione	
	mediante documento scritto. La società acquisisce la delega	
	agli atti sociali.	
	47.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee	
	soltanto ad un altro socio appartenente alla medesima catego-	
	ria di cooperatore o sovventore o finanziatore; la delega non	
	può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è	
	sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rap-	
	presentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamen-	
	te indicato nella delega.	
	47.3 La stessa persona non può rappresentare più di tre soci.	
	47.4 Il socio diverso dalla persona fisica interviene	
	all'assemblea tramite un proprio legale rappresentante ovvero	
	un proprio amministratore, un proprio dipendente o un altro	
	socio dallo stesso delegati.	
	47.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti,	

	membri degli organi di controllo o amministrativo della so-	
	cietà e delle società controllate.	
	47.6 In quanto compatibili si applicano le disposizioni degli	
	articoli 2370 e 2372 del codice civile.	
	Art. 48 Presidente e segretario dell'assemblea	
	48.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di	
	amministrazione, o in mancanza, dalla persona designata dagli	
	intervenuti.	
	48.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed oc-	
	correndo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre	
	l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia	
	redatto da un notaio.	
	48.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la rego-	
	lare costituzione della stessa, accertare l'identità e la le-	
	gittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'as-	
	semblea e proclamare i risultati delle votazioni.	
	48.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assemblea-	
	ri, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione	
	dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di propor-	
	re le procedure che possono però essere modificate con voto	
	della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al vo-	
	to.	
	48.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ri-	
	tardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli	
	obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sotto-	

	scritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.	
	48.6 Il verbale deve indicare:	
	a) - la data dell'assemblea;	
	b) - l'identità dei partecipanti e i voti da ciascuno rappre-	
	sentati (anche mediante allegato);	
	c) - le modalità e i risultati delle votazioni;	
	d) - l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano	
	votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante	
	allegato;	
	e) - su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi del-	
	le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Art. 49 Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori	
	49.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti	
	coloro che hanno diritto di parteciparvi possano rendersi	
	conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il	
	proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestiva-	
	mente il primo voto. Le modalità di svolgimento dell'assem-	
	blea non possono contrastare con le esigenze di una corretta	
	e completa verbalizzazione dei lavori.	
	49.2 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile	
	ad un socio è un voto non espresso. Per le votazioni si pro-	
	cederà normalmente col sistema della alzata di mano salvo di-	
	versa deliberazione dell'Assemblea, che comunque dovrà preve-	
	dere una forma che evidenzii il voto espresso da ogni socio.	
	49.3 E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia or-	

	dinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò al-	
	le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei re-	
	lativi verbali:	
	a) - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed	
	il Segretario della riunione che provvederanno alla formazio-	
	ne e sottoscrizione del verbale;	
	b) - che sia consentito al Presidente dell'assemblea di ac-	
	certare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, re-	
	golare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati	
	della votazione;	
	c) - che sia consentito al soggetto verbalizzate di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	d) - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra-	
	smettere documenti;	
	e) - che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi	
	audio/video collegati a cura della società, nei quali gli in-	
	tervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il	
	soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti	
	tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video colle-	
	gati in cui si tiene la riunione.	

	Art. 50 Assemblee separate	
	50.1 Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'articolo 2540 del codice civile, la cooperativa istitui-	
	sce le assemblee separate.	
	50.2 Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee	
	separate nei modi e termini previsti per l'assemblea genera-	
	le. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la	
	prima assemblea separata.	
	50.3 Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e,	
	conseguente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee	
	separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezio-	
	ni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano se-	
	di secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere	
	create anche in zone prive delle strutture suddette, quando	
	per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto	
	opportuno per gli organi della cooperativa.	
	50.4 Ciascuna sezione non può essere formata con un numero	
	inferiore a 300 (trecento) soci. Qualora il numero di soci	
	di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra sta-	
	bilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare	
	i soci alla sezione più vicina.	
	50.5 Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assem-	
	blea generale, ordinaria o straordinaria, sia applicano alle	
	assemblee separate.	
	50.6 Ogni assemblea separata delibera sulle materie che for-	

	mano l'oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati	
	all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti	
	da apposito regolamento.	
	In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata	
	la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dal-	
	le assemblee separate.	
	Tutti i delegati debbono essere soci.	
	50.7 Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato	
	all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.	
	TITOLO XI	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Art. 51 Consiglio di amministrazione	
	51.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministra-	
	zione composto da una numero di Consiglieri variabile da tre	
	a nove eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne de-	
	termina di volta in volta il numero.	
	Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito	
	alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi, e sono	
	rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica.	
	51.2 la deliberazione di emissione delle azioni destinate ai	
	soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale	
	categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci,	
	purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri	

	del'organo.	
	51.3 Alla nomina degli amministratori riservati ai soci fi-	
	nanziatori si procedere con una delibera separata dei soli a-	
	venti diritto nel corso dell'assemblea; per l'approvazione	
	della delibera è necessaria la maggioranza assoluta dei voti	
	espressi nel rispetto del precedente articolo 46.5.	
	Art. 53 Competenze e poteri dell'organo amministrativo	
	53.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli am-	
	ministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per	
	l'attuazione dell'oggetto sociale.	
	53.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le se-	
	guenti competenze:	
	a) - delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505,	
	2505-bis, 2506-ter ultimo comma codice civile;	
	b) - l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;	
	c) - la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del	
	socio;	
	c) - l'adeguamento dello statuto sociale a disposizione nor-	
	mative;	
	e) - il trasferimento della sede sociale in altro comune del	
	territorio nazionale;	
	f) - quanto previsto dal presente statuto.	
	53.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per	
	migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla	
	cooperativa, possono istituire appositi comitati scientifici,	

	determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le re-	
	lative mansioni.	
	Art. 54 Presidente del consiglio di amministrazione	
	54.1 Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia	
	già provveduto l'Assemblea dei Soci, nella prima adunanza	
	successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un	
	presidente e un vicepresidente.	
	54.2 Non possono assumere la presidenza del consiglio di am-	
	ministrazione i rappresentanti degli enti di cui all'articolo	
	4, comma 3, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.112.	
	54.3 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca	
	il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del gior-	
	no, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate infor-	
	mazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano	
	fornite a tutti i consiglieri.	
	54.4 Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei	
	suoi membri.	
	54.5 La rappresentanza può essere attribuita anche ad altri	
	amministratori.	
	Art. 55 Organi delegati	
	55.1 Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, oppure	
	ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componen-	
	ti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali mo-	
	dalità di esercizio della delega.	

	Non possono essere delegate le materie previste dall'articolo	
	2381 del codice civile, i poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci.	
	55.2 Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire	
	agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul	
	generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile e-	
	voluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Co-	
	operativa e dalle sue controllate.	
	Art. 56 Convocazione e deliberazioni	
	56.1 Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte	
	che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fat-	
	ta richiesta scritta da uno dei suoi membri.	
	56.2 La convocazione viene fatta dal presidente con avviso	
	trasmesso a ciascun membro del consiglio e del collegio sin-	
	dacale con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ri-	
	cevimento almeno tre giorni prima di quello fissato per la	
	riunione o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	56.3 Si riterranno comunque validamente costituite le riunio-	
	ni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di for-	
	male convocazione, quando siano presenti tutti gli ammini-	
	stratori e tutti i sindaci effettivi in carica.	
	56.4 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito	
	con la presenza della maggioranza dei suoi membri.	

	56.5 Il consiglio di amministrazione delibera validamente con	
	il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.	
	56.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono pre-	
	siedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore	
	designato dagli intervenuti.	
	56.7 Le deliberazioni del consiglio devono constare da verba-	
	le sottoscritto dal presidente e dal segretario.	
	56.8 Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno	
	svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che	
	ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti	
	gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo	
	reale durante la trattazione degli argomenti esaminati,	
	nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussi-	
	stendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel	
	luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.	
	56.9 Qualora ritenuto necessario dai componenti del Consiglio	
	di Amministrazione, alle riunioni potranno partecipare tecni-	
	ci o professionisti esterni qualificati in particolari mate-	
	rie poste all'ordine del giorno. I partecipanti avranno e-	
	sclusivamente potere consultivo.	
	Art. 57 Integrazione del Consiglio	
	57.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più	
	amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deli-	
	berazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggio-	
	ranza sia sempre costituita da amministratori nominati	

	dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori	
	così nominati restano in carica fino alla successiva assem-	
	blea.	
	57.2 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori	
	nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli ri-	
	masti in carica devono convocare l'assemblea per la sostitu-	
	zione degli amministratori mancanti.	
	57.3 Gli amministratori così nominati scadono insieme a quel-	
	li in carica all'atto della loro nomina.	
	57.4 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori,	
	l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere	
	convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può com-	
	piere nel frattempo gli atti di straordinaria amministrazione.	
	57.5 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge	
	costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.	
	Art. 58 Compensi Amministratori	
	58.1 Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli	
	Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nomina-	
	to.	
	58.2 Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il pare-	
	re del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a-	
	gli Amministratori investiti di particolari cariche in con-	
	formità allo statuto sociale.	
	58.3 Agli amministratori, con specifica delibera assembleare,	
	può essere attribuito il diritto alla percezione di un'inden-	

	nità di fine mandato, da costituirsi mediante accantonamenti	
	annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.	
	Art. 59 Rappresentanza	
	59.1 Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappre-	
	sentanza e la firma della Cooperativa di fronte a terzi e in	
	giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da	
	pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni na-	
	tura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza.	
	59.2 Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procura-	
	tori nelle liti attive e passive riguardanti la Società da-	
	vanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed	
	in qualunque grado di giurisdizione.	
	59.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tut-	
	ti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.	
	59.4 Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo am-	
	ministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli	
	atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad	
	estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al	
	riguardo.	
	Art. 60 Ristorni	
	60.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilan-	
	cio di esercizio può apportare somme al conto economico a ti-	
	tolo di rimborso, qualora lo consentano le risultanze	
	dell'attività mutualistica. In ogni caso, l'ammontare com-	
	plessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammonta-	

	re dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamen-	
	te dall'attività dei soci (né al limite massimo stabilito	
	dall'articolo 3 della legge n.142/2001 e successive modifica-	
	zioni).	
	60.2 Il ristorno dovrà essere ripartito tra i soci cooperato-	
	ri proporzionalmente alla qualità ed alla quantità degli	
	scambi mutualistici nel rispetto dei criteri stabiliti	
	dall'apposito regolamento, i quali devono essere conformi a	
	quanto previsto dagli articoli 2516 e 2545-sexies del codice	
	civile.	
	La ripartizione del ristorno tra i singoli soci operatori	
	avverrà sulla base dei seguenti criteri (da soli o combinati	
	tra loro):	
	- le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	- la qualifica/professionalità;	
	- i compensi erogati;	
	- il tempo di permanenza nella società;	
	- la tipologia del rapporto di lavoro;	
	- la produttività.	
	60.3 L'assemblea che approva il bilancio potrà quindi delibe-	
	rare, su proposta dell'organo amministrativi, in materia di	
	ristorno ai soci operatori, nel rispetto dei limiti e delle	
	condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposi-	
	zioni del presente statuto e del relativo apposito regolamen-	
	to. L'assemblea che approva il bilancio potrà quindi delibe-	

	rare, su proposta dell'organo amministrativi, a favore dei	
	soci lavoratori, l'erogazione dei trattamenti economici pre-	
	visti dall'articolo 3 comma secondo, lettera b) della Legge	
	n. 142 del 2001, nel rispetto dei limiti e delle condizioni	
	stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del	
	presente statuto e dal relativo regolamento. L'Assemblea, in	
	sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazio-	
	ne del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o	
	più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun so-	
	cio;	
	- emissioni di obbligazioni;	
	- emissioni di strumenti finanziari.	
	TITOLO XII	
	COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE	
	Art. 61 Nomina e requisiti	
	61.1 Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per leg-	
	ge o se, comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre	
	membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei re-	
	quisiti di legge; il Presidente del Collegio è nominato dal-	
	la stessa Assemblea, che all'atto della nomina determina il	
	compenso del collegio in base alle tariffe professionali vi-	
	genti.	
	61.2 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono	

	possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 del codice ci-	
	vile. La perdita di tali requisiti determina la immediata de-	
	cadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco sup-	
	plente più anziano.	
	61.3 I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono	
	alla data dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bi-	
	lancio relativo al terzo esercizio della carica. I sindaci	
	sono rieleggibili.	
	61.4 La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha	
	effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.	
	Art. 62 Funzioni e poteri	
	62.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge	
	e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammi-	
	nistrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla so-	
	cietà e sul suo concreto funzionamento.	
	62.2 Il collegio sindacale esercita altresì il controllo con-	
	tabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo comma	
	del codice civile.	
	62.3 I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio	
	di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comi-	
	tato Esecutivo.	
	62.4 I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio	
	di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione	
	prevista dall'articolo 2429 del codice civile i criteri se-	

	guiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo	
	mutualistico.	
	62.5 I sindaci possono in ogni momento procedere, anche indi-	
	vidualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad ef-	
	fettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche	
	individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'appo-	
	sito libro.	
	62.6 Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere,	
	nonché la responsabilità di cui alle norme di legge in mate-	
	ria.	
	62.7 Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e	
	delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sotto-	
	scritto dagli intervenuti.	
	Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la pre-	
	senza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza	
	assoluta dei presenti.	
	62.8 le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi	
	telematici.	
	Art. 63 Controllo contabile	
	63.1 Il controllo contabile sulla società, fin tanto che non	
	faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia	
	tenuta alla redazione del bilancio consolidato, è esercitato,	
	ai sensi dell'articolo 2409-bis, secondo comma, del codice	
	civile dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale, in tal	
	caso, deve essere interamente costituito da Revisori Contabi-	

	li iscritti nel registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	63.2 Non ricorrendo le condizioni di cui sopra, il controllo	
	contabile sulla società, se obbligatorio per legge, è eserci-	
	tato da un revisore contabile o da una società di revisione	
	iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia che sono incaricati e svolgono la propria funzione	
	secondo quanto stabilito dagli articoli 2409-bis e seguenti	
	del codice civile.	
	63.3 L'assemblea dei soci, anche laddove non ricorrano le	
	condizioni di legge per la nomina del Collegio Sindacale o	
	dell'incaricato del controllo contabile di cui al comma pre-	
	cedente, può sempre deliberare, in quanto lo ritenga opportu-	
	no:	
	- la nomina di un Collegio Sindacale composto da un Presi-	
	dente, da due Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti,	
	in possesso dei requisiti di Legge;	
	- l'affidamento dell'incarico del controllo contabile ad	
	un revisore contabile o ad una società di revisione che svol-	
	gono la propria funzione secondo quanto stabilito dalla legge	
	e dal presente statuto.	
	TITOLO XIII	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Art. 64 Clausola Compromissoria	
	64.1 Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo	

	le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n 5/2003, nomi-	
	nati con le modalità di cui al presente articolo, salvo che	
	non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Mini-	
	stero:	
	a) - tutte le controversie insorgenti tra i soci o tra soci e	
	Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) - le controversie relative alla validità delle decisioni	
	dei soci, comprese quelle di esclusione del socio;	
	c) - le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sinda-	
	ci, o nei loro confronti.	
	La clausola compromissoria di cui al comma precedente è este-	
	sa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La	
	sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della	
	domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci	
	e si estende alle contestazioni relative alla mancata accet-	
	tazione della domanda di adesione.	
	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	64.2 Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) - uno, per le controversie di valore inferiore ad euro	
	50.000,00 (cinquantamila virgola zero);	
	b) - tre, per le altre controversie.	
	Ai fini della determinazione del valore della controversia si	

	tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri	
	di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura	
	civile.	
	L'Arbitro o gli Arbitri, uno dei quali con funzione di Presi-	
	dente, saranno nominati dalla Camera Arbitrale cooperativa	
	promossa dalla Confederazione Cooperative Italiane, il cui	
	Regolamento Arbitrale le parti dichiarano di conoscere ed ac-	
	cettare integralmente. In difetto di designazione, entro il	
	termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, sono	
	nominati dal Presidente del Tribunale di Latina.	
	64.3 La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rappor-	
	ti tra i soci, è comunicata alla Società, fermo restando	
	quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del Decreto Legi-	
	slativo n. 5/2003.	
	Gli Arbitri secondo diritto. Fermo restando quanto disposto	
	dall'articolo 36 del Decreto legislativo n. 5/2003, i soci	
	possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere se-	
	condo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile,	
	con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri procedono con le modalità e con i termini stabi-	
	liti nel Regolamento della Camera Arbitrale Cooperativa.	
	La disciplina delle spese di funzionamento dell'Organo Arbi-	
	trale è stabilita in base alle Tariffe della Camera Arbitrale	
	Cooperativa e comunque sono anticipate dalla Parte che pro-	
	muove l'attivazione della procedura.	

	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	TITOLO XIV	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 65 Scioglimento anticipato	
	65.1 La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla	
	legge.	
	65.2 L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della co-	
	operativa. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo am-	
	ministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari	
	previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal	
	loro verificarsi. L'assemblea nomina una o più liquidatori	
	determinando:	
	- il numero dei liquidatori;	
	- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di fun-	
	zionamento del collegio;	
	- anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di	
	amministrazione, in quanto compatibile;	
	- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazio-	

	ne;	
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
	Art. 66 Devoluzione patrimonio finale	
	66.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimo-	
	nio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori	
	di azioni di partecipazione cooperative, per l'intero valore	
	nominale;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato	
	dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente	
	articolo 37.3, lettera c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59.	
	TITOLO XV	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 67 Regolamenti	
	67.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e so-	
	prattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i so-	
	ci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo dovrà e-	
	laborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste	
	per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti po-	

	tranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comi-	
	tati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 68 principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione	
	68.1 In ragione della qualità di cooperativa a mutualità	
	prevalente, che la società intende assumere e mantenere, la	
	stessa:	
	a) - non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati	
	di due punti e mezzo effettivamente dal capitale versato;	
	b) - non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due	
	punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i di-	
	videndi;	
	c) - non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;	
	d) - dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società,	
	l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale so-	
	ciale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	68.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli ultimi annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 69 Penali per soci inadempienti	

	69.1 Il socio inadempiente agli obblighi statutari, nonché	
	alle norme disciplinari previste dai regolamenti interni di	
	cui al precedente articolo 67 ed alle decisioni assunte dagli	
	organi sociali potrà essere chiamato a versare una somma a	
	titolo di penale che, in considerazione della natura risarci-	
	toria sua propria, confluisce nel conto economico dell'eser-	
	cizio in cui l'inadempimento ha avuto luogo.	
	I relativi importi, nel minimo e nel massimo, sono fissati	
	con delibera dell'Assemblea dei soci mentre l'irrogazione	
	delle penali, entro i limiti minimo e massimo stabiliti	
	dall'assemblea, è di competenza del Consiglio di Amministra-	
	zione.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nel determinare l'ammontare	
	della penale da imputare al socio inadempiente, terrà conto	
	della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.	
	Art. 70 Rinvio	
	70.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge in materia.	
	70.2 Alla cooperativa si applicano:	
	1) le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in te-	
	ma di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con	
	la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la co-	
	operativa stessa opera ed in particolare, le disposizioni	
	della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni,	
	relative alla posizione dei soci lavoratori);	

72 di 72